

Codice A1617A

D.D. 12 gennaio 2023, n. 4

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 e s.m.i..Istanza n. 2022/68646. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Trarego Viggiona (VB) . Interventi selvicolturali in Comune di Trarego Viggiona (VB) loc. "Spalavera".



ATTO DD 4/A1617A/2023

DEL 12/01/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 “Regolamento forestale d’attuazione dell’art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 e s.m.i..Istanza n. 2022/68646.Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Trarego Viggiona (VB) . Interventi selvicolturali in Comune di Trarego Viggiona (VB) loc. "Spalavera".

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 06.07.2015 ed in particolare l’art. 6 “Autorizzazione con progetto d’intervento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R “Disciplina dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte” e successive modifiche;

VISTA l’istanza numero 68646/2022, pervenuta in data 03/11/2022 dal Comune di Trarego Viggiona (VB), protocollo in ingresso n. A1617A/134301 per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all’art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011 e s.m.i.;

VISTO il progetto allegato all’istanza così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2 e s.m.i.;

VISTE le integrazioni richieste con nota numero 140207 del 15/11/2022 e la risposta del Comune di Trarego Viggiona ricevuta il 01/12/2022 num. Prot. 149616;

VISTA la nota di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 in data 20/12/2022 prot. 159470;

CONSIDERATA la mancata risposta al preavviso di diniego;

Lo scrivente Settore, eseguita l’istruttoria, ritiene che l’intervento di cui all’istanza num.68646/2022 NON sia autorizzabile per le seguenti motivazioni:

- Non è stato redatto il piedilista di martellata completo che rappresenta un elemento fondamentale del progetto di taglio ai sensi dell'allegato I del Regolamento Forestale;
- Il taglio di utilizzazione non è configurabile come diradamento; la notevole incidenza del prelievo sulle classi diametriche maggiori di 30 cm indica un intervento di taglio a scelta per il quale è d'obbligo redigere il piedilista di martellata completo. La martellata "parziale" interessa infatti solo 35 soggetti arborei a fronte di un prelievo stimato di circa 400 soggetti totali. Pertanto l'assegno al taglio non è conforme ai disposti dell'art. 9 del Regolamento forestale;
- Inoltre si evidenzia che solo la martellata completa può permettere un'adeguata valutazione dei prelievi e fornire idonee garanzie sulla stima per la corretta vendita del lotto pubblico;

Per quanto attiene il rispetto dell'art. 42bis del regolamento forestale, l'individuazione dei soggetti morti da rilasciare a invecchiamento indefinito deve essere effettuata su tutta la superficie d'intervento e non limitarsi alle sole aree relascopeche, che rappresentano una superficie ridotta rispetto a quella totale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

di NON autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il richiedente Comune di Trarego Viggiona (VB) alla realizzazione degli interventi selvicolturali di cui al progetto allegato all'istanza 68646/2022, per le motivazioni sopra descritte.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs.104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013

Il funzionario estensore
Dott. Federico Pelfini

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro